



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

Allegato a determinazione presidenziale n. 9/2026

**DISCIPLINARE PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DEI LIBERI PROFESSIONISTI NEL CONSIGLIO CAMERALE**

ai sensi art. 10 co. 6 L. 580/93 s.m.i.

**ai fini del rinnovo del Consiglio camerale
2026-2031**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Disciplinare definisce procedure e modalità per la designazione del consigliere camerale in rappresentanza dei *Liberi professionisti* ai sensi dell'art. 10, co. 6, della L. 580/93 s.m.i.

Art. 2 Soggetti interessati e requisiti

1. Possono partecipare alla procedura di designazione tutti i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia, organizzati a livello provinciale (ossia distintamente per le province di Trieste e di Gorizia) o interprovinciale (ossia accorpati per le province di Trieste e Gorizia), oppure a livello pluriprovinciale o regionale in assenza del livello provinciale e interprovinciale.

2. In merito all'individuazione degli Ordini e Collegi professionali da interessare si fa rinvio, a titolo di mera ricognizione, all'elenco definito dal Ministero dello Sviluppo Economico (*nota prot. n. 217427 dd. 16.11.11*), contestualizzato nella circoscrizione territoriale di Trieste e Gorizia ed integrato come riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente Disciplinare.

3. La modifica dell'elenco non costituisce modifica del Disciplinare.

4. L'Ordine/Collegio professionale che opera a livello provinciale/interprovinciale deve essere strutturato in modo che possa essere individuato il Presidente provinciale o il Presidente interprovinciale o figura a loro equivalente quale titolare del diritto di designazione (*ai sensi di quanto disposto dalla nota Mise prot. n. 217427 dd. 16.11.11 – punto 1.4*).

5. La carica di Presidente provinciale o di Presidente interprovinciale (ovvero figura equivalente per funzioni/attribuzioni a livello provinciale) viene verificata tramite provvedimento di nomina e relativa scadenza, da prodursi entro il termine indicato nella lettera di convocazione di cui all'art. 3, co. 3.

6. In mancanza di Presidente provinciale o interprovinciale, per l'eventuale Presidente regionale, o con competenze territoriali pluriprovinciali (ulteriori rispetto a Trieste e Gorizia), non è previsto diritto di voto automatico: tale diritto potrà essere riconosciuto dal Responsabile del procedimento solo agli Ordini/Collegi regionali o pluriprovinciali operanti su Trieste e/o Gorizia e strutturati in modo che possa essere individuata la figura equivalente al Presidente provinciale/interprovinciale, con poteri di rappresentanza e di firma, quale titolare del diritto di designazione in questione, previa presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 2) completa di provvedimento di nomina e relativa scadenza, da prodursi entro il termine indicato nella lettera di convocazione di cui all'art. 3, co. 3.

Art. 3 Convocazione della riunione

1. Il Responsabile del procedimento provvede a convocare in apposita riunione tutti i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali, come individuati all'art. 2 del presente Disciplinare.

2. La riunione dei Presidenti è coordinata con modalità snelle e semplici dal Responsabile del procedimento.

3. La riunione viene convocata almeno 10 giorni prima della seduta con comunicazione recante il giorno, il luogo e l'ora.

4. Gli interessati a partecipare devono fornire copia della documentazione di cui all'art. 2, co. 5 e 6, attestante la carica di Presidente o figura equivalente, da prodursi entro il termine indicato nella lettera di convocazione di cui al co. 3.

Art. 4

Designazione del rappresentante dei Liberi professionisti

1. La riunione è presieduta dal Segretario Generale in quanto Responsabile del procedimento per le procedure di rinnovo del Consiglio camerale.
2. Non è previsto alcun quorum costitutivo, pertanto la riunione è valida con qualsiasi numero di presenti con diritto di voto.
3. Nel corso della riunione sono presentate le candidature; saranno ritenute valide soltanto le espressioni di voto riguardanti tali candidati.
4. Le votazioni sono a scrutinio segreto salvo che all'unanimità dei presenti e aventi diritto al voto non si decida di ricorrere allo scrutinio palese.
5. Il diritto di voto spetta solo ai Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali. Non è ammessa delega.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, può essere ammesso al voto soltanto il Vice Presidente Vicario, purché nella sua nomina – atto da prodursi entro il termine indicato nella convocazione – sia esplicitato che ha pieni poteri di rappresentanza e di firma.
7. Ciascun Presidente può indicare nella votazione una sola preferenza.
8. Viene designato il nominativo che ottiene la maggioranza dei consensi dei presenti; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, si procede ad una seconda votazione in cui sarà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Può essere designato anche un soggetto non appartenente agli Ordini professionali. *(come da indicazioni Mise di cui a note prot. n. 217427 dd. 16.11.11 e prot. n. 63821 dd. 15.2.18).*
10. Il designato deve essere in possesso dei requisiti personali previsti dall'art. 13, co. 1 della L. 580/93 s.m.i. e non deve incorrere nelle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità alla carica, di cui al co. 2 dello stesso art. 13 della legge.
11. Il Responsabile del procedimento provvede alla redazione del processo verbale della seduta.

Art. 5

Comunicazione al Presidente della Giunta regionale del nominativo designato

1. Il nominativo del designato quale rappresentante dei *Liberi professionisti* è comunicato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta (*DM n. 156/11, art. 8, co. 6 e art. 10, co. 1*).